



**COMUNE DI ROSASCO**  
**Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

**SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO**

**SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2010.**

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Gestione del servizio
- Art. 3 – Funzionario responsabile

## **TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- Art. 4 – Presupposto dell'imposta
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Modalità di effettuazione della pubblicità
- Art. 7 – Pagamento dell'imposta

## **TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 8 – Oggetto del servizio
- Art. 9 – Soggetto passivo
- Art. 10 – Modalità di effettuazione del servizio pubbliche affissioni
- Art. 11 – Pagamento del diritto

## **TITOLO IV – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**

- Art. 12 – Piano generale degli impianti
- Art. 13 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti
- Art. 14 – Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 15 – Ripartizioni della superficie destinata alle pubbliche affissioni

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 – Norme di rinvio
- Art. 17 – Entrata in vigore

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nel Comune di Rosasco, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, dagli artt. 52 e 62 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

### **Art. 2**

#### **Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale ovvero ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 3**

#### **Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario.

## **TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **Art. 4**

#### **Presupposto dell'imposta**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

### **Art. 5**

#### **Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario

viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Art. 6**

### **Modalità di effettuazione della pubblicità**

#### **Dichiarazione del soggetto passivo**

Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per le seguenti forme pubblicitarie:

- pubblicità ordinaria, prevista all'art 12 del D.Lgs. 507/1993
- pubblicità effettuata con veicoli, prevista all'art. 13 del D.Lgs. 507/1993
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, prevista all'art. 14, commi 1,2 e 3, del D.Lgs. 507/1993

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per le seguenti forme pubblicitarie:

- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, prevista all'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. 507/1993
- pubblicità varia, prevista all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Autorizzazione del Comune**

Il Comune, in seguito alla presentazione, da parte del soggetto passivo, della

dichiarazione prevista al primo comma del presente articolo, provvede al rilascio di uno specifico atto autorizzativo che deve indicare i dati identificativi del soggetto richiedente l'autorizzazione, le caratteristiche e la durata della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Tale autorizzazione viene rilasciata anche in seguito alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una dichiarazione di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, come indicata al comma 3 del presente articolo.

## **Art. 7**

### **Pagamento dell'imposta**

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di durata annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e per anno solare di riferimento corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta sulla pubblicità annuale può anche essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

L'imposta sulla pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto dell'imposta e in questo caso sarà cura del funzionario responsabile rilasciare apposita ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

## **TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 8**

#### **Oggetto del servizio**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciale.

### **Art. 9**

#### **Soggetto passivo**

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

## **Art. 10**

### **Modalità di effettuazione del servizio pubbliche affissioni**

Le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono quelle previste all'art. 22 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Il soggetto passivo indicato all'art. 9 del presente Regolamento deve presentare apposita richiesta, verbale o scritta, al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, specificando il numero e le dimensioni dei manifesti da affiggere, il periodo di durata della pubblicazione e l'oggetto della pubblicità.

## **Art. 11**

### **Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e può avvenire nei seguenti modi:

- mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, allegando alla richiesta del servizio l'attestazione dell'avvenuto pagamento
- mediante versamento diretto e in questo caso sarà cura del funzionario responsabile rilasciare apposita ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

## **TITOLO IV – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**

### **Art. 12**

#### **Piano generale degli impianti**

Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale procederà all'approvazione del "Piano Generale degli Impianti"; sino a tale data questo Regolamento avrà efficacia in relazione allo stato di fatto attuale.

Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- il censimento degli impianti in atto;
- il numero degli impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- il numero degli impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- il numero degli impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- il numero degli impianti ai margini delle strade.

### **Art. 13**

#### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti**

L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità, che dovrà risultare da atto scritto, sarà rilasciata dal funzionario responsabile ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

L'autorizzazione all'installazione di insegne e mezzi pubblicitari, che rientrano in quelle previste all'art 12 (pubblicità ordinaria) e all'art. 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) del D.Lgs. 507/1993, sarà rilasciata dal funzionario responsabile sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 14**

### **Autorizzazione per le affissioni dirette**

Le affissioni dirette, previste all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati allegando una copia dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare
- d) disegno dell'impianto

L'autorizzazione, che dovrà risultare da atto scritto, sarà rilasciata dal funzionario responsabile ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

#### **Art. 15**

### **Ripartizioni della superficie destinata alle pubbliche affissioni**

La superficie degli impianti pubblicitari da destinare alle pubbliche affissioni viene stabilita in metri quadrati 50 (cinquanta) per ogni mille abitanti o frazione, ed è così ripartita:

- 15 % da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
- 75 % da destinare alle affissioni di natura commerciale
- 10 % da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 16**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.